



COMUNE DI MONASTERACE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Regolamento dell'Albo e della Consulta delle
Associazioni**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il Comune di Monasterace, riconosce e promuove il ruolo delle associazioni e dei gruppi di volontariato come alta espressione di impegno sociale, strumento per la realizzazione di interessi vari per tutti i cittadini e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni, quale fattore di libertà, di solidarietà di progresso sociale ed economico, e ne sostiene le attività rivolte agli associati diretti delle singole associazioni sia quelle rivolte a tutta la collettività.
3. Al fine di agevolare l'individuazione e il riconoscimento degli organi associativi operanti nel territorio comunale e dei rispettivi ambiti di competenza territoriale e tematica oltre che per valorizzare le risorse dell'associazionismo, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni si procede alla costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni e la Consulta delle Associazioni quale organismo di impegno sociale. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni rappresenta il presupposto indispensabile per l'adesione alla Consulta delle Associazioni.

TITOLO I – Albo delle Associazioni

Articolo 2. Albo delle Associazioni

1. Il presente titolo disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni istituito all'art.1.
2. Le organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure se associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgere attività tramite una loro struttura territoriale formalmente costituita nel territorio comunale. Sarà altresì consentita l'iscrizione all'albo comunale, previa autorizzazione concessa dal sindaco o da un assessore incaricato, di associazioni che seppur non avendo sede legale nel comune di Monasterace però operano con attività e/o eventi di interesse sociale organizzati sul territorio comunale.
3. L'iscrizione Albo delle Associazioni non è consentita ad Associazioni sindacali, a partiti o gruppi politici, ad Associazioni aventi finalità economiche e finanziarie, e a qualsiasi altro organismo, anche in forma singola, che ha finalità differenti da quelle indicate nel presente regolamento.
4. Ad eccezione di specifiche disposizioni di legge, l'iscrizione nell'Albo comunale può essere condizione per:
 - accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale;
 - la stipula di convenzioni con l'Amministrazione comunale;
 - l'utilizzo degli immobili, secondo le procedure disciplinate dall'Ente;
 - Eventuale concessione del patrocinio e dell'attrezzatura dell'Ente;

Articolo 3. Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni:
 - le Associazioni costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 (Cod. Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni;

- le Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale(Onlus);
- le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono attività in ambito comunale;
- le Associazioni sportive dilettantistiche;
- le Associazioni riconosciute o non riconosciute previste dal Codice Civile.

2. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere finalità di lucro.
- avere finalità sociali o di pubblico interesse e l'attività svolta non sia contraria ai principi costituzionali, statutari né a quelli contenuti nella normativa vigente.
- avere una struttura democratica di partecipazione degli iscritti, dei metodi di decisione e dalla gratuità dei ruoli ricoperti in virtù delle cariche sociali occupate;
- essere dotate di atto costitutivo e di statuto;
- avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 2;

Articolo 4. Modalità di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, mediante apposito modello, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione. La domanda deve contenere le generalità dell'Associazione e del Rappresentante legale. Alla domanda devono essere allegati:

- copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- copia del decreto di iscrizione all'Albo/Registro nazionale/Regionale e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (se in possesso);
- relazione sull'attività associativa svolta nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione;
- elenco membri direttivo con cariche sociali ricoperte;
- copia documento di riconoscimento del Legale rappresentante in corso di validità;

2. Per le sezioni locali di Associazioni a carattere nazionale/regionale o provinciale è sufficiente la presentazione dell'Atto costitutivo e dell'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal Legale rappresentante della medesima associazione.

Articolo 5. Termine dell'iscrizione e istruttoria

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni può essere presentata liberamente durante tutto l'arco dell'anno.

2. Le Associazioni riconosciute idonee, saranno iscritte nell'apposito Registro. Nel sito istituzionale è dedicata una sezione specifica per l'Albo delle Associazioni.

Articolo 6. Revisione dell'Albo

1. Le Associazioni iscritte, in caso di modifica dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione, devono presentare all'Amministrazione comunale apposita comunicazione con allegata la nuova documentazione riportante le modifiche comunicate; In caso di modifica delle cariche sociali sarà necessario depositare verbale di assemblea riportanti le nuove nomine effettuate come previsto dallo statuto associativo in vigore.

2. L'iscrizione, in assenza di modifiche, viene rinnovata automaticamente ogni anno.

Articolo 7. Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni può essere disposta:

- su richiesta del Rappresentante legale dell'Associazione, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
 - d'ufficio per di perdita di uno o più requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.
2. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dalla determinazione di cancellazione.
3. In caso di rapporti convenzionali in essere l'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo sarà possibile al termine della convenzione stessa o in alternativa potrà essere valutata da parte dell'amministrazione comunale l'opportunità di sciogliere anticipatamente la convenzione precedentemente attivata.

TITOLO II – Consulta delle Associazioni

Articolo 8. Consulta delle Associazioni

1. La Consulta delle Associazioni, istituita all'art. 1 del presente regolamento, è disciplinata dal presente titolo che ne definisce le funzioni, gli organi e le modalità di funzionamento.
2. La Consulta delle Associazioni è costituita dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni.
3. La Consulta delle Associazioni è un organismo di partecipazione che si prefigge i seguenti obiettivi:
- a) Assicurare un rapporto stabile e collaborativo tra Amministrazione comunale e le associazioni iscritte all'Albo;
 - b) Insieme all'amministrazione lavora ad una lettura dello stato del territorio e della comunità locale finalizzata all'individuazione dei bisogni da e propone eventuali interventi utili;
 - c) Favorire la sensibilizzazione e la diffusione sulle attività organizzate e condivise con l'Amministrazione comunale.

Articolo 9. Funzioni della Consulta delle Associazioni

1. La Consulta esercita le funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale di seguito indicate:
- a) La Consulta raccoglie e inoltra proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni in sede di programmazione annuale.
 - b) Può essere consultata sugli atti di programmazione locale di settore e i regolamenti comunali pertinenti per materia. Il parere non è vincolato.
 - c) E' consultata nella fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale nelle funzioni attinenti alle materie della Consulta. Il parere non è vincolante.
 - d) Promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell'associazionismo.

Articolo 10. Organi della Consulta delle Associazioni e durata delle cariche

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, Vicepresidente, Coordinamento composto da tre membri eletti dall'assemblea. Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Vicepresidente e membri del coordinamento) restano in carica 2 anni. Le cariche sono a carattere gratuito.

Articolo 11. Assemblea

1. Le funzioni della Consulta sono svolte attraverso l'Assemblea, che è formata dalle associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni di cui al Titolo I del presente Regolamento. Tutte le associazioni iscritte al Registro fanno parte di diritto dell'Assemblea delle associazioni salvo esplicita rinuncia scritta o mancata designazione di cui al successivo comma.
2. Ogni associazione iscritta all'albo delle associazioni nomina un proprio rappresentante titolare ed un supplente che interviene in caso di assenza del titolare e che viene delegato a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi l'associazione può essere rappresentata da altro cittadino munito di delega scritta purché iscritto all'associazione rappresentata.
3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per esprimere parere sulle decisioni dell'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è comunque convocata dal Presidente nei seguenti casi:
 - di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco e/o dell'assessore incaricato.
5. La lettera di convocazione è inviata telematicamente, mail e/o whatsapp, deve indicare il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno 3 giorni prima dello svolgimento.
6. Il Presidente, all'atto di insediamento dell'Assemblea, designa un segretario con funzioni verbalizzanti.
7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente può inviare un richiamo formale all'associazione. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, può disporre la decadenza dell'associazione da componente della Consulta.
9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.
10. Alle riunioni della Consulta possono partecipare su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente.
11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti e/o rappresentanti di enti e istituzioni.
12. La Consulta può costituire gruppi di lavoro nei seguenti ambiti di attività:
 - Sportivo e del tempo libero;
 - Sociale e sanitario;
 - Culturale e turistico
13. Ogni gruppo di lavoro può nominare un proprio coordinatore. In funzione degli obiettivi da raggiungere e delle iniziative da realizzare i gruppi di lavoro si possono relazionare con l'Amministrazione comunale e con altri soggetti esterni.
14. La Consulta può stabilire di costituire altri gruppi di lavoro.

Articolo 12. Presidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea tra con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono

proposte dalle associazioni della Consulta Comunale entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione comunale a mezzo protocollo. In caso di mancata autocandidatura alla prima assemblea si procederà all'individuazione dei candidati tra i rappresentanti delle associazioni e si procederà alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione a carica di Presidente.

2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
- b) convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
- c) dà attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- d) raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle associazioni;

Articolo 13. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine all'elezione del Presidente, sono proposte dalle associazioni della Consulta prima delle operazioni di voto.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Articolo 14. Coordinamento

1. Il coordinamento è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri dell'Assemblea eletti con votazione a scrutinio segreto durante la prima assemblea utile. Il coordinamento coadiuva il Presidente nelle attività di gestione della Consulta e nel dare attuazione ai programmi e indirizzi della Assemblea.

Articolo 15. Funzionamento degli organi della Consulta

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.

2. La seduta dell'Assemblea è valida quando è presente almeno un quinto dei suoi componenti in prima convocazione e indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione.

3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il Presidente, il Vicepresidente o un altro membro del coordinamento possono essere sostituiti prima della scadenza.

Articolo 16. Sede e dotazioni strumentali della Consulta delle Associazioni

1. La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale o di altra struttura. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione.

TITOLO III – Disposizioni finali

Articolo 17. Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.